

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale per i servizi demografici – Servizio enti locali, 20 novembre 2001, n. 19/2001

Certificazioni anagrafiche e documenti di identità ai profughi giuliani.

È stata nuovamente richiamata l'attenzione di questo Ministero sulla circostanza che da parte di molti uffici, sia dell'amministrazione centrale dello Stato che di enti locali, si continua ad indicare nei documenti relativi a cittadini nati in comuni ricadenti nei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia, l'indicazione "nato al Jugoslavia".

Questo Ministero, rendendosi conto della situazione di disagio avvertito da tale categoria di cittadini, ha sull'argomento emanato direttive con la circolare 3 ottobre 1978, n. 17, circ. 19 ottobre 1981, n. 19 e circ. 15 dicembre 1987, n. 14, nelle quali è stato precisato che l'evento della nascita rimane inquadrato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato.

Tale orientamento è stato confermato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante "norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace", nel quale è stabilito che tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti ai cittadini di cui all'oggetto, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.

In considerazione di ciò, si pregano le SS.LL. di voler nuovamente richiamare l'attenzione delle amministrazioni locali interessate affinché omettano di apporre sugli atti e documenti in questione la dicitura "Jugoslavia" e indichino il comune di nascita con la sola denominazione italiana.